


LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI AFFIDI

Tra i Comuni afferenti al progetto e il CASF Padova Ovest



PREMESSA

L'applicazione di queste linee guida (aderente alle Linee Guida 2008 e s.m.i. si inserisce all'interno di un programma di collaborazione tra Servizi Sociali Comunali afferenti al Progetto "Famiglie al Centro: la forza delle Reti" di cui alla D.G.R. n. 2898 del 30/12/2013 e che hanno in parte finanziato il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare "Padova Ovest" formalizzato e istituzionalizzato ai sensi della D.G.R. del 4 aprile 2014 n. 499 e Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e sociali n° 115 dell'8.8.2014 nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela minorile (legge 149/2001). Il CASF Padova Ovest si costituisce attualmente con riferimento ai Comuni del Distretto 2 del territorio dell'Azienda ULSS 16.

Il Comune capofila è la Città di Selvazzano Dentro e la sede logistica del CASF Padova Ovest è in via Cesarotti 1, Selvazzano Dentro (PD).

1
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.

N. 131 DEL 19.10.16
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Selvazzano Dentro, gennaio 2015

INDICE

| | |
|--|---------|
| 1. L'affido familiare | pag. 3 |
| 2. Disposizioni sull'affido | pag. 3 |
| 3. Tipologie di affido | pag. 3 |
| 4. Il CASF | pag. 4 |
| 5. Destinatari | pag. 5 |
| 6. Ruoli dei soggetti coinvolti nell'affido | pag. 5 |
| 6.1. La famiglia d'origine del minore | pag. 5 |
| 6.2. Il minore | pag. 6 |
| 6.3. La famiglia affidataria | pag. 6 |
| 7. Ruolo e funzioni dei Comuni | pag. 7 |
| 8. Rapporto del CASF con i Comuni convenzionati | pag. 7 |
| 9. Formazione e supervisione operatori | pag. 7 |
| 10. Partecipazione dell'associazionismo | pag. 8 |
| 11. Rapporti tra Comuni e ULSS | pag. 8 |
| 12. Contributo economico e polizza assicurativa | pag. 8 |
| 13. Termine dell'affido | pag. 10 |
| ALLEGATO A – Modulo richiesta famiglia affidataria | pag. 11 |

1. L’AFFIDO FAMILIARE

L’affido familiare si propone di:

a) *Garantire a tutti i minori in difficoltà le condizioni più consone al loro sviluppo psicofisico.*

Con l’affidamento familiare è reso operante l’art. 2 della legge 149/01 che recita: “Il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’art. 1, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”.

L’affidamento familiare è parte integrante di un progetto di aiuto e sostegno a un minore e alla sua famiglia in difficoltà. L’affido familiare include sia l’intervento di appoggio diurno-pomeridiano, sia l’affidamento residenziale o in pronta accoglienza.

La famiglia affidataria s’impegna ad accogliere il minore assicurandogli una risposta adeguata ai bisogni affettivi, educativi e relazionali per il tempo necessario alla famiglia di origine per ripristinare un contesto di vita adeguato alle esigenze evolutive e personali del minore, recuperando il ruolo e le funzioni genitoriali. A tal fine la famiglia affidataria si assume il compito di mantenere e promuovere positive relazioni tra il bambino e la sua famiglia d’origine.

La temporaneità è la caratteristica distintiva dell’istituto dell’affidamento familiare. L’art. 4 comma 4 della legge 149/01 dispone che la durata dell’affidamento ‘...non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore’.

b) *Garantire che il processo di aiuto ai minori in difficoltà sia supportato da una progettualità necessariamente integrata e coordinata rispetto alle competenze istituzionali e professionali e alle risorse da attivare.*

2. DISPOSIZIONI SULL’AFFIDO

L’affido familiare consensuale è proposto dal Servizio Sociale Comunale che, acquisito il parere del CASF, elabora e propone il progetto di affido; a seconda del caso, verrà richiesta o meno la convocazione di una UVDM (Unità Valutativa Distrettuale Multidimensionale). Il Giudice Tutelare competente per territorio renderà esecutivo l’affido.

L’affido familiare giudiziale è disposto con provvedimento del TM competente per territorio, qualora manchi l’assenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Il Tribunale per i Minorenni emette il decreto con le relative prescrizioni per la famiglia d’origine e i servizi preposti alla vigilanza.

In entrambe le situazioni il Servizio Tutela deve sentire il parere del minore che abbia compiuto 12 anni o, se opportuno, anche di età inferiore.

3. TIPOLOGIE DI AFFIDO

Come previsto dalle Linee di Indirizzo per l’affidamento familiare 2013 dal par. 221 e seguenti, l’affido può avere una pluralità di forme, ciascuna con le sue potenzialità:

- Affidamento consensuale/giudiziale;
- Affidamento intrafamiliare/eterofamiliare;
- Affidamento diurno/a tempo parziale/residenziale;
- Affidamento di bambini in situazioni particolari (0-24 mesi; di emergenza; di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni; in situazioni di particolare complessità - disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari; di minori stranieri non accompagnati);
- Affidamento genitore-bambino;
- Affidamento a una famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie.

4. IL CASF

Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) realizza l’affido familiare attraverso un’apposita équipe multidisciplinare che è composta dalle seguenti figure professionali: Assistente sociale, Psicologo ed Educatore Professionale.

Il centro è un servizio sovracomunale, identificabile per sede e per professionisti che vi operano al suo interno. Essi gestiscono l’attività ordinaria in autonomia, coordinati e supervisionati dal Responsabile Scientifico del CASF. Il CASF ha il compito di:

- Mantenere e potenziare la Banca Dati delle persone idonee all’affido familiare, delle persone con affidi familiari in atto e dei minori in affido familiare;
- Rilevare i bisogni formativi degli operatori coinvolti nella tutela dei minori da sottoporre al Tavolo Interistituzionale e conseguentemente programmare gli interventi necessari;
- Programmare percorsi d’informazione/formazione e valutazione di famiglie disponibili all’affido familiare, anche in collaborazione con soggetti privati;
- Raccogliere e diffondere materiali di approfondimento tecnico professionale;
- Programmare, sentiti gli operatori coinvolti nei processi di tutela dei minori, campagne di sensibilizzazione sul tema;
- Mantenere e allargare spazi di condivisione progettuale con l’Associazione del privato sociale presente nel territorio e che si occupa delle problematiche di tutela dei minori;
- Mantenere il collegamento con tutti i servizi del territorio attraverso la modalità del lavoro di rete;
- Collaborare con i Servizi e le famiglie affidatarie coinvolte alla stesura, realizzazione e verifica del P.E.I. ed alla verifica dell’andamento del P.Q.;
- Aggiornare i servizi istituzionalmente competenti attraverso relazioni scritte circa l’andamento dell’affido;
- Collaborare con i servizi istituzionalmente competenti per la valutazione dei parenti nei casi di affido intrafamiliare giudiziale;
- Programmare attività di sostegno per tutte le famiglie affidatarie presenti nei territori anche promuovendo e sostenendo i gruppi di auto-mutuo aiuto;
- Individuare la famiglia affidataria più adeguata per il minore che richiede l’affido familiare, facilitando l’abbinamento;
- Compilare, per la propria parte di competenza, le Schede Regionali semestrali e avviare e monitorare la procedura burocratico amministrativa connessa all’intervento di affido;
- Partecipare alle UVMD nelle diverse fasi (programmazione, monitoraggio e verifica).

Il Casf Padova Ovest attraverso il proprio staff programma e da attuazione alle iniziative di promozione e monitoraggio delle reti di accoglienza (in stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali) da realizzarsi nei territori dei Comuni.

Il CASF è responsabile delle famiglie affidatarie che fanno parte del propria Banca Dati e delle situazioni di affido iniziate e gestite dal CASF stesso.

5. DESTINATARI

Il progetto di affido si rivolge a:

- Minore;
- Famiglia di origine del minore;
- Famiglia allargata ovvero i parenti con cui il minore ha reali e significativi rapporti.

La famiglia di origine del minore, fatte salvo situazioni particolari opportunamente valutate, è coinvolta direttamente nella realizzazione del progetto di sostegno che la riguarda, compatibilmente con le sue risorse di varia natura.

Il CASF Padova Ovest intende costituirsi come servizio "integrato" ovvero l'équipe del Centro Affidi (psicologo e assistente sociale), assieme all'Assistente Sociale del Comune, si rende disponibile ad uno o più colloqui conoscitivi con la famiglia di origine o con chi esercita la potestà del minore, al fine di eseguire un miglior abbinamento possibile tra minore e famiglia affidataria. Inoltre ciò dà la possibilità agli stessi operatori di comprendere meglio le dinamiche relazionali in essere e garantire un più efficace accompagnamento della famiglia affidataria.

6. RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'AFFIDO

6.1 La famiglia d'origine del minore

La famiglia d'origine del minore ha i seguenti diritti:

- Condivide, ove possibile, il progetto d'affido del minore (ha il diritto di partecipare alla determinazione e verifica del P.E.I. e deve essere messa a conoscenza delle finalità generali dell'affido familiare, avere informazioni circa la famiglia affidataria e, dove è possibile, farne la conoscenza);
- Mantiene rapporti con il minore ove previsto;
- Mantiene la tutela, se non ne è stata dichiarata decadenza o affievolimento;
- Ha facoltà di scegliere l'indirizzo scolastico del figlio, essere informata dell'andamento scolastico, essere informata e decidere eventuali trattamenti chirurgici-sanitari dove non ci sia affievolimento o decadenza della potestà genitoriale;
- Concede il consenso con l'espatrio;
- È coinvolta in un progetto d'aiuto;
- Utilizza, se necessario, servizi specialistici di diagnosi e cura;
- Ha diritto a vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa.

La famiglia d'origine del minore deve:

- Concorrere al mantenimento del minore secondo i propri mezzi;
- Mantenere i rapporti con i servizi;
- Collaborare con i servizi per rimuovere quei fattori che avevano portato a progettare l'affido familiare;

- Rispettare gli accordi e/o le prescrizioni del Tribunale;
- Rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

6.2 Il minore

Il minore ha il diritto di:

- Essere messo a conoscenza, con modalità adeguate all'età ed alla sua capacità di comprensione, del Progetto che lo riguarda e, dove possibile, essere coinvolto nella sua predisposizione e verifica;
- Mantenere i rapporti con la propria famiglia e con le persone significative della sua storia, secondo le indicazioni dei Servizi istituzionalmente competenti;
- Vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa.

6.3 La famiglia affidataria

Per diventare famiglia affidataria è necessario frequentare un percorso formativo rispetto alla problematica minorile e al ruolo che le compete ed essere disponibile ad essere sostenuta nella scelta e nel percorso di affido dal CASF. Date queste premesse la famiglia, selezionata e disponibile, entra a far parte della Banca Risorse del CASF Padova Ovest dell'ULSS 16.

La famiglia affidataria rappresenta la risorsa principale per la realizzazione del progetto di affido e quindi uno degli interlocutori del più ampio progetto di sostegno al minore. Tuttavia va considerato che la famiglia affidataria non è soltanto una risorsa, ma anche un soggetto attivo che mette in gioco il suo mondo vitale e affettivo quando decide di accogliere al suo interno un bambino e quando è chiamata a separarsi da lui.

I compiti della famiglia affidataria sono:

- Partecipare per quanto le compete alla cura, al mantenimento, all'educazione, istruzione del minore assumendo una funzione vicariale e non sostitutiva dei genitori;
- Impegnarsi a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti, della sua identità personale, sociale, culturale e religiosa;
- Attenersi al progetto di sostegno e di affido;
- Accogliere presso di sé, mantenere, educare e istruire il minore affidato, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (se non vi è stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del c.c.) art.5 comma 1 della legge 149/01;
- Osservare le prescrizioni stabilite dall' autorità affidante (Tribunale per i Minorenni negli affidi giudiziari, Ufficio Tutela negli affidi consensuali);
- Favorire con le modalità previste nel progetto il rapporto del minore con la propria famiglia d'origine;
- Esercitare, se previsto, le funzioni connesse alla potestà parentale;
- Essere sentita dall' Autorità giudiziaria nei procedimenti civili (potestà, affidamento, adozione);
- Assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia.

Gli affidatari:

- Devono essere informati circa la situazione del minore che accoglieranno e il progetto che lo riguarda;

- Partecipano attivamente agli incontri di programmazione, monitoraggio e verifica previsti nel progetto d'affido del minore affidato;
- Condividono i contenuti del progetto d'affido del minore, dove devono essere definiti tra l'altro le funzioni riconosciute all'affidatario (rapporti con l'istituzione scolastica, con l'autorità sanitaria);
- Sono corresponsabili dell'attuazione del progetto d'affido;
- Collaborano con i Servizi istituzionalmente competenti nella realizzazione del progetto a favore del minore;
- Sono supportati dagli operatori del costituito "Centro per l'affido e la solidarietà familiare";
- Partecipano con continuità alle occasioni di formazione/aggiornamento/spazi condivisi con altre famiglie affidatarie, proposte dal CASF;
- Ricevono un contributo economico dall'Amministrazione Comunale (vedi par. 14) per il sostentamento del minore, comprensivo dell'eventuale quota di concorso al mantenimento della famiglia d'origine;
- Beneficiano di idonea copertura assicurativa;
- Devono essere tutelati nella loro sfera di riservatezza e nel rispetto della loro privacy.

7 RUOLO E FUNZIONI DEI COMUNI

Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a:

- Garantire il rispetto dei diritti dei bambini, delle loro famiglie e delle famiglie affidatarie anche con la formalizzazione dell'affidamento sia consensuale che giudiziale;
- In collaborazione con il CASF prevedere per le famiglie affidatarie un adeguato supporto professionale e di tipo economico durante il periodo dell'affidamento secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali 2008 e s.m.i.;
- Approvare ogni tipo di agevolazione e di facilitazione all'accesso ai servizi comunali per sostenere il bambino in affidamento familiare e le famiglie affidatarie;
- Rilasciare agli affidatari il provvedimento dell'affidamento del bambino;
- Comunicare gli affidi al CASF Padova Ovest per il sostegno della famiglia affidataria e per il monitoraggio di situazioni di affido appartenenti o disposti da altri Comuni non convenzionati;
- Mantenere il collegamento con tutti i servizi del territorio attraverso la modalità del lavoro di rete.

8 RAPPORTI DEL CASF CON I COMUNI CONVENZIONATI

Per l'attuazione di un affido familiare, l'assistente sociale del Comune presenterà direttamente la situazione agli operatori del Centro Affidi condividendo il caso durante un'équipe funzionale, previa compilazione della scheda d'accesso ("Modulo di richiesta di famiglia affidataria" - ALLEGATO A) contenente i dati del caso in questione. Da questo momento si compone l'équipe "sul caso": gli operatori titolari del Progetto di Affido e gli operatori del CASF. Tale équipe è responsabile dell'abbinamento, dell'attuazione del progetto d'affidamento familiare, delle decisioni relative alla chiusura del progetto e all'esito dello stesso. L'équipe "sul caso" si forma nel momento in cui gli operatori titolari del Progetto d'affido si rivolgono al CASF per valutare la possibilità di realizzare l'affidamento e si scioglie alla conclusione dell'affidamento familiare stesso.

L'équipe del CASF parteciperà all'UVMD qualora fosse istituita sul caso, solo nel momento in cui

si propone l'affido familiare come miglior soluzione per il minore.

L'uscita di un Comune dal CASF non precluderà la prosecuzione del servizio.

9 FORMAZIONE E SUPERVISIONE OPERATORI

Provando a superare una logica di *deficit model* e promuovendo una prospettiva di *empowerment model* il CASF si propone come veicolo per promuovere azioni di politica familiare volte a superare la frammentazione e la privatizzazione della famiglia, elementi che caratterizzano il contesto del welfare familiare attuale. Così il CASF si pone come organismo atto a sostenere e promuovere una cultura della relazione, che non deve mai essere data per scontata. Il CASF si propone quindi come punto di riferimento per la supervisione e la formazione professionale e la realizzazione di servizi relazionali capaci di essere «vettori per nuovi compromessi tra logiche civiche, economiche e sociali, compromessi comunque capaci di rafforzare la coesione sociale» (Laville 1998, 60). La programmazione, i contenuti e le modalità di formazione e supervisione *obbligatoria per tutti gli operatori* coinvolti a diverso titolo nella tutela minori saranno proposti al Tavolo Interistituzionale per l'eventuale approvazione.

10 PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

In occasione di una collaborazione tra Associazioni private di famiglie del territorio e il CASF Padova Ovest dell'ULSS 16, le famiglie di tale Ente privato dovranno integrarsi al percorso formativo proposto dal Centro Affidi, se pur abbiano già svolto una formazione pregressa. Questo al fine di garantire uniformità di conoscenze tra le famiglie partner del CASF e per favorire la conoscenza operatori-famiglia che poi sarà approfondita in sede di valutazione, sempre eseguita dall'équipe del CASF.

È chiesto inoltre a tali famiglie di aderire al gruppo di accompagnamento mensile promosso dagli operatori del Centro Affidi per il monitoraggio dell'accoglienza. Per garantire l'uniformità degli interventi e quindi una maggiore efficacia dell'affido, si ritiene fondamentale, per i membri delle associazioni che vorranno essere partner del CASF, la frequenza e la condivisione delle iniziative proposte in materia, dal CASF stesso.

Nulla osta a che essi continuino ad avvalersi del loro riferimento e della consulenza anche presso l'associazione di appartenenza, purché il rapporto tra il Centro Affidi e gli affidatari resti prioritario nella gestione del minore accolto.

11 RAPPORTI TRA COMUNI E ULSS

La tutela dei minori è una funzione complessa che richiede l'intervento di più Enti e servizi, anche specialistici di diagnosi e cura di competenza dell'Azienda Socio-Sanitaria.

Le modalità di presa in carico dei minori da parte dei servizi socio sanitari ed il tipo di prestazioni da erogare saranno stabilite in sede di UVMD e specificate nel Progetto di Affido.

In tali sedi si terrà conto che le spese straordinarie, ai fini dell'eventuale rimborso di cui all'art. 12, devono essere preventivamente autorizzate con specifico provvedimento amministrativo del Comune previa presentazione di idonea documentazione fornita con congruo anticipo.

Dette spese potranno essere inerenti a:

- spese per ausili medici e sanitarie (dentistiche, oculistiche, ortopediche, visite specialistiche, psicoterapeutiche, ecc.) qualora non sostenibili presso il servizio sanitario pubblico convenzionato che dovrà comunicarlo con congruo anticipo al Comune per iscritto.

12 CONTRIBUTO ECONOMICO E POLIZZA ASSICURATIVA

In attuazione di quanto previsto dalla legge del 4 maggio 1983, n. 184 e dalle modifiche apportate dalla legge 1 marzo 2001 n. 149, circolare n. 56 1986, art. 80 comma 3 Regolamento Regionale del Veneto n. 8/84, e successive DGR regionali, e art. 12 legge 241/90 (trasparenza della Pubblica Amministrazione) si concorda che:

- 1) Le Amministrazioni Comunali faranno riferimento ai criteri e modalità indicati nei successivi punti;
- 2) Il calcolo del contributo economico, che spetta di diritto alla famiglia affidataria, dovrà essere effettuato, secondo i criteri sotto indicati, al netto di eventuali recuperi effettuati sulla famiglia d'origine, sull'eventuale reddito del minore o giovane, o di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa.

Criteri per l'erogazione del contributo economico:

- **Per affidi residenziali a tempo pieno:** l'ammontare del contributo economico mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni bambino o ragazzo affidato e per tutto il periodo della durata dell'affido è pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti. L'erogazione dell'assegno è a carico dell'Amministrazione Comunale di residenza del minore al momento di avvio (primo inserimento) del progetto di affidamento familiare (L.R. 5/96 art. 13bis, L. 328/00 art. 6 comma 4, L. 184/83 art.2).
L'assegno può essere aumentato quando ricorrono situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per gli affidatari.
In caso di affidamento di minori certificati, di minori con meno di due anni e maggiori di 16, l'importo potrà essere raddoppiato. L'eventuale integrazione dell'assegno di base dovrà essere esplicitamente inclusa nel progetto individuale, soggetto a verifiche e revisioni semestrali. L'assegno può essere corrisposto anche a parenti entro il quarto grado di parentela che siano divenuti affidatari in seguito a intervento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni (per affidamenti consensuali solo nell'ipotesi di sentenza del Tribunale per i minorenni).
- **Per affidi diurni, semiresidenziali e affidi familiari brevi:** la quota del contributo verrà di volta in volta definita dai Servizi coinvolti. Il C.A.S.F., in accordo con i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, propone l'importo quantificandolo in proporzione al tempo che il minore passa nella famiglia affidataria. Il contributo assegnato potrà essere pari alla metà del limite di riferimento (la pensione minima INPS per lavoratori dipendenti) nel caso di affidamenti familiari diurni con una durata media di almeno 25 ore settimanali, o a tempo parziale con una permanenza media del minore nella famiglia affidataria di almeno due giorni completi nell'arco di una settimana.

Alla famiglia affidataria possono essere inoltre rimborsate da parte della famiglia d'origine anche con l'eventuale concorso del Comune le spese sostenute per:

- 12.1 La dotazione di ausili tecnici o di spese sanitarie la cui spesa non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 12.2 L'acquisto di libri e materiali scolastici (libri di testo, supporto scolastico ecc.);
- 12.3 altre spese straordinarie ritenuta necessaria per il minore.

Ai fini del rimborso dette spese devono essere preventivamente autorizzate con specifico provvedimento amministrativo del Comune previa presentazione di idonea documentazione fornita con congruo anticipo come indicato nell'art. 11.

Il Comune di residenza del minore, in accordo con i Servizi che hanno in carico la situazione, può chiedere una compartecipazione economica alla famiglia d'origine, nelle situazioni in cui risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e educazione del figlio. Il servizio competente valuta insieme ad essa l'opportunità e/o possibilità di una compartecipazione anche economica. A tal fine il Servizio concorderà l'entità e la modalità di contribuzione.

L'Amministrazione Comunale competente garantisce una copertura assicurativa per infortuni occorsi ai minori o per danni provocati dal minore nei confronti di terzi.

13 TERMINE DELL'AFFIDO

L'affido cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando:

- Sia venuta meno, all'interno della famiglia d'origine, la situazione di difficoltà che lo ha determinato;
- La prosecuzione dell'affido sia di pregiudizio al minore;
- Il minore abbia raggiunto una sufficiente autonomia.

Al termine dell'affido, gli operatori referenti assicurano, per il tempo necessario, ogni opportuno sostegno alla famiglia d'origine, al minore e alla famiglia affidataria.

ALLEGATO A

MODULO RICHIESTA DI FAMIGLIA AFFIDATARIA

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____ del Servizio/Comune/U.L.S.S./Distretto _____

_____ sito in _____

Tel. _____ E-mail _____

Orari / giorni di reperibilità _____

CHIEDE FAMIGLIA AFFIDATARIA PER IL MINORE

CHIEDE CONSULENZA PER:

A tal proposito ALLEGARE:

1. scheda anagrafica del minore e della sua famiglia di origine (qui di seguito fornita)
2. valutazione psicodiagnostica se esistente
3. valutazione delle capacità genitoriali se esistente

Data _____

Firma

ALLEGATO A

SCHEDA ANAGRAFICA (da allegare alla richiesta)

DATI ANAGRAFICI DEL MINORE

Cognome _____ Nome _____ Sesso F M

Data di nascita _____ Comune/Stato di nascita _____

Cittadinanza _____ In Italia da _____

Specificare (Minore straniero non accompagnato, famiglia nomade, famiglia mono genitoriale o altra condizione familiare) _____

RESIDENZA:

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. ()

Codice Fiscale _____ Codice Sanitario _____

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI

PADRE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Comune/Stato di nascita _____

Cittadinanza _____ In Italia da _____

Residenza _____ Titolo di Studio _____

Condizione

professionale _____

Deceduto

Dati non conosciuti/non reperibili

MADRE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Comune/Stato di nascita _____

Cittadinanza _____ In Italia da _____

Residenza _____ Titolo di Studio _____

Condizione professionale _____

Deceduta

Dati non conosciuti/non reperibili

ALTRI FAMILIARI O PERSONE SIGNIFICATIVE PER IL MINORE (NO FRATELLI)

Grado di parentela _____ Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Comune/Stato di nascita _____

Cittadinanza _____ In Italia da _____

Residenza _____ Titolo di Studio _____

Condizione professionale _____

Grado di parentela _____ Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Comune/Stato di nascita _____

Cittadinanza _____ In Italia da _____

Residenza _____ Titolo di Studio _____

Condizione professionale _____

DATI PSICOSOCIALI

Il minore vive presso: _____

Il minore è figlio di (genitori coniugati, separati, ecc.) _____

La tutela è esercitata da: _____

NUMERO FRATELLI DEL MINORE: _____

E vivono con:

| | 1° fratello | 2° fratello | 3° fratello | 4° fratello | 5° fratello | 6° fratello | altri |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Genitori | | | | | | | |
| Nonni | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Altri parenti | | | | | | | |
| Famiglia affidataria | | | | | | | |
| In struttura | | | | | | | |
| Dato non conosciuto | | | | | | | |

Altra situazione _____

Il minore ha problemi di handicap SI NO

Se SI: (motorio, sensoriale, psichico, plurimo) _____

Certificato UVMD SI NO

Gravità: DESCRIZIONE _____

Il minore frequenta servizi educativi scolastici: _____

Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nei confronti del minore:

(sono possibili più risposte, se ci sono più interventi della medesima autorità, indicare il più recente)

| PROVVEDIMENTI | DATA DEL PROVVEDIMENTO |
|---|------------------------|
| ▪ decreto di allontanamento | / / |
| ▪ decreto di decadenza della potestà di uno dei genitori | / / |
| ▪ decreto di decadenza della potestà di entrambi i genitori | / / |
| ▪ decreto di sospensione della potestà | / / |
| ▪ altro provvedimento amministrativo del TM | / / |
| ▪ provvedimento penale | / / |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| ▪ affidamento a servizio sociale | / | / |
| ▪ altro provvedimento | / | / |
| ▪ nessun provvedimento | / | / |

Eventuali maltrattamenti, trascuratezze e abusi segnalati:

Specificare: _____

Il bambino e la famiglia sono seguiti da altri servizi:

Ulteriori note specifiche del caso:
